

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

Como, 20 novembre 2007

circolare n. 15/07

A TUTTI GLI AVVOCATI
A TUTTI I PRATICANTI
AVVOCATI
LORO SEDI

OGGETTO: *Formazione professionale continua*

Cari Colleghi e Gentili Praticanti,

facendo seguito alle precedenti circolari in oggetto, Vi rammentiamo che dal 1° gennaio 2008 diverrà operativo per gli obbligati il “*Regolamento sulla formazione professionale continua*” (adottato nella versione definitiva dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007), già inviatoVi in allegato alla circolare n. 12 del 24.7.2007 e consultabile sul nostro sito (sezione “*Deontologia*” - “*Altri documenti*”).

Per quanto concerne l’attività posta a carico dell’Ordine, Vi segnaliamo che il Consiglio ha già provveduto a predisporre il Piano dell’Offerta Formativa (di base) per l’anno 2008 (con i relativi crediti), tempestivamente inoltrato - unitamente alla Relazione illustrativa - al Consiglio Nazionale Forense per l’approvazione.


Esso è frutto di concertazione e collaborazione con le locali Associazioni forensi e realizza, tra l’altro, l’obiettivo della gratuità per gli obbligati.

All’esito di tale *iter* approvativo (ed eventuali modifiche e integrazioni), sarà nostra cura pubblicare il Piano dell’Offerta Formativa e comunicarlo con le relative indicazioni operative.

Nella speranza che possa recare qualche utilità, nel frattempo Vi trasmettiamo in allegato alla presente una “*Scheda di sintesi degli adempimenti a carico degli iscritti*”.


Molti cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Alessandro Patelli)



IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

(Avv. Barbara Bossi)



Regolamento per la Formazione Professionale Continua

approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13.7.2007

Scheda di sintesi degli adempimenti a carico degli iscritti

Entrata in vigore	1° settembre 2007
Decorrenza del 1° periodo di valutazione	1° gennaio 2008
Soggetti obbligati	- avvocati iscritti all'Albo - praticanti abilitati, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica
Decorrenza obbligo	- per gli avvocati, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione all'albo - per praticanti abilitati, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio del certificato di compiuta pratica
Periodo di valutazione	ha durata triennale (il primo periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio 2008)
Crediti formativi da conseguire nel triennio	n. 90 , di cui almeno n. 15 devono derivare da attività ed eventi formativi in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia, e con il limite minimo di n. 20 crediti da conseguire in un anno solare
Disciplina transitoria (1° triennio di valutazione)	- per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il 40° anno d'iscrizione all'albo, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 - per ogni altro iscritto, i crediti formativi da conseguire sono 50 , dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia e con il limite minimo di n. 9 crediti per l'anno 2008, di n. 12 crediti per l'anno 2009 e di n. 18 crediti per l'anno 2010
Esoneri	- i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori con incarico di insegnamento sono esonerati dagli obblighi formativi relativamente alle materie di insegnamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia - gli obbligati che si trovano nelle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero- altre ipotesi che verranno indicate dal Consiglio Nazionale Forense possono ottenere, a domanda, l'esonero anche parziale, con riduzione dei crediti formativi da conseguirsi nel corso del triennio, nella misura determinata dal Consiglio dell'Ordine - gli iscritti che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all'Albo possono, a domanda, essere dispensati dagli obblighi formativi in tutto od in parte
Deposito relazione	gli avvocati ed i praticanti soggetti all'obbligo formativo dovranno depositare ogni anno al Consiglio dell'Ordine una sintetica relazione (redatta in base a criteri che l'Ordine determinerà e comunicherà tempestivamente), anche mediante autocertificazione, attestante il percorso formativo seguito nell'anno precedente
Verifiche	il Consiglio dell'Ordine procederà all'attività di verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti richiedendo, anche a campione, chiarimenti o documentazione integrativa. Il controllo potrà essere esercitato mediante strumenti informatici.